

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4924

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del collegamento viario e ferroviario sullo stretto di Messina

Seduta del 29 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, da molto tempo viene dibattuto il problema relativo a un collegamento stabile tra la rete autostradale e ferroviaria continentale e quella siciliana, attraverso lo stretto di Messina.

La necessità di un tale collegamento è stata riconosciuta dal programma economico quinquennale ed è stata ribadita nel piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno.

Trattandosi di un'opera particolarmente impegnativa sotto l'aspetto tecnico e finanziario, è indispensabile l'intervento di un ente statale per l'assunzione dell'iniziativa di un completo ed organico studio geofisico, geolo-

gico, topografico e sismologico preliminare alla realizzazione del collegamento e per la valutazione delle proposte e dei progetti già elaborati o che possano essere elaborati da enti pubblici o da privati.

Poiché il problema interessa un settore nel quale opera, con larghezza di mezzi finanziari e tecnici e con riconosciuta efficienza, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, si è ritenuto che quest'ultima sia la più idonea a promuovere gli studi e gli accertamenti sulla fattibilità dell'opera, giovandosi notevolmente della collaborazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dato il carattere

promiscuo — viario e ferroviario — che il collegamento dovrà assumere.

Atteso poi il carattere eccezionale dell'opera, la sua importanza e le difficoltà di ordine tecnico che essa presenta, si è ritenuto di assicurare all'ANAS la possibilità di valersi di tecnici, sia estranei alla pubblica amministrazione sia stranieri, e di acquisire — gratuita-

mente o dietro corrispettivo — i risultati degli studi sinora effettuati.

A ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

Con gli articoli 2 e 3 si dispone lo stanziamento sul bilancio dell'ANAS delle somme occorrenti per far fronte agli adempimenti previsti dall'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad effettuare o promuovere, in collaborazione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte di competenza di questa, gli studi e gli accertamenti di qualsiasi natura occorrenti per stabilire se e con quali sistemi possa essere effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

A questo fine, l'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a valersi di tecnici anche estranei alle amministrazioni dello Stato o stranieri e può acquisire, gratuitamente o dietro corrispettivo, i risultati di indagini che siano state o saranno effettuate da privati od enti pubblici.

L'acquisizione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'azienda nazionale autonoma delle strade, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda nazionale autonoma delle strade, e per la parte relativa alle opere ferroviarie, anche il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso decreto è stabilito l'ammontare del corrispettivo.

Con le stesse modalità, si provvede al conferimento degli incarichi di cui al precedente comma ed alla determinazione dei relativi compensi, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

ART. 2.

Per l'attuazione della presente legge è stanziata nello stato di previsione della spesa dell'azienda nazionale autonoma delle strade

per l'anno finanziario 1968, in apposito capitolo da istituire, la somma di lire 700 milioni.

Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1968 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione, rispettivamente di 200 milioni e di 500 milioni, dei capitoli n. 261 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.